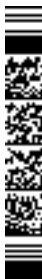


**FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX L.R.
16/2015
(MODIFICATA DALLA L.R. 22/2023)**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
ANNO 2025**

Approvato con determinazione dirigenziale n.195 del 14/07/2025



Sommario

Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI	3
Art. 2 - TIPOLOGIE DI PROGETTI	3
Art. 3 - NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI E TEMPISTICHE	5
Art. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI E COSTI ELEGGIBILI A CONTRIBUTO	5
Art. 5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI	7
Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	8
Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
Art. 8 - FORMAZIONE GRADUATORIA	11
Art. 9 - RENDICONTAZIONE DEI COSTI E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
Art. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	14
Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16
Art. 13 - ALLEGATI TECNICI AL BANDO*	16



Premesse

Il presente bando è emanato in attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla riduzione e prevenzione dei rifiuti (d'ora in poi anche "Fondo") istituito presso ATERSIR ai sensi della L.R. 16/2015 e ss.mm.ii., la cui ultima versione è stata approvata con [Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 85 del 25/09/2024](#), al fine del riconoscimento di contributi per progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti a valere sull'annualità 2025 del Fondo.

Il bando è redatto secondo i principi e obiettivi della L.R. 16/2015 nel suo testo vigente a seguito delle modificazioni ed integrazioni intervenute sul testo originale, del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB), della Strategia regionale #Plastic-FreER e del Regolamento per la Gestione del Fondo, nonché delle linee di indirizzo approvate con [Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 55 del 29/05/2023](#), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, e mette a disposizione le risorse disponibili sull'annualità 2025 del Fondo d'Ambito, integrate dalle risorse residue derivanti da precedenti annualità.



Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda e risultare beneficiari di contributo i seguenti Enti Locali presenti in Regione Emilia-Romagna:

- Comuni
- Unioni di Comuni

Gli enti possono presentare domanda come singoli soggetti attuatori, oppure come capofila per progetti proposti insieme ad altri Enti Locali.

I Comuni, le Unioni e le Associazioni di comuni della Regione Emilia – Romagna potranno, a seguito di formale delega, incaricare per la presentazione delle domande e dei relativi progetti, le società affidatarie della gestione del servizio rifiuti, cui venga affidata la realizzazione dell'intervento; anche in tal caso, i beneficiari del contributo resteranno gli stessi: Comuni o Unioni di Comuni.

Il contributo riconosciuto ad un progetto presentato è assegnato esclusivamente all'Ente Locale che ha presentato la domanda, anche in caso di progetti che coinvolgono più soggetti pubblici e/o privati, che risulta quindi come ente beneficiario.

L'ente beneficiario è unico responsabile nei confronti di ATERSIR per la realizzazione del progetto, è tenuto a verificare il rispetto di quanto proposto secondo i termini disciplinati dal presente bando, ed è responsabile degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute e degli ulteriori obblighi di rendicontazione non finanziaria previsti dal presente bando.

Costituisce prerequisito per la partecipazione al bando l'aver messo in atto una o più azioni per la riduzione dei prodotti in plastica monouso, nel rispetto di quanto previsto dal punto 12 della strategia #Plastic-FreER di cui alla D.G.R. n. 2000 del 11/11/2019 della Regione Emilia-Romagna, e averlo formalmente comunicato ad ATERSIR.

Gli enti che non soddisfano tale requisito possono partecipare al bando solo con un progetto di prevenzione dei rifiuti da prodotti in plastica monouso della tipologia "Progetti abilitanti", come specificato nel seguente articolo.

Art. 2 - TIPOLOGIE DI PROGETTI

Le tipologie di progetti ammissibili sono le seguenti:

Progetti abilitanti (cfr. strategia #Plastic-FreER punto#12)

Iniziative di prevenzione dei rifiuti da prodotti di plastica monouso, che permettono al Comune/ente proponente di garantire il rispetto del requisito di cui al punto 12 della strategia #Plastic-FreER ai fini dell'accesso ai contributi del Fondo;

Progetti standard

Iniziative volte alla riduzione e/o prevenzione della formazione dei rifiuti attraverso attività e investimenti che possono essere:



- di stretta competenza dell'Ente Locale proponente (o degli Enti), che attua il progetto direttamente, tramite appositi affidamenti di servizi e forniture ai sensi del "Codice dei contratti pubblici" e/o tramite convenzioni con Enti del Terzo Settore, provvedendo autonomamente al coinvolgimento dei soggetti destinatari del progetto (cittadini, attività produttive, associazioni, enti);
- svolti dall'Ente locale proponente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che promuovono e realizzano le attività di prevenzione, in tutto o in parte, previa stipula di accordi convenzionali con l'Ente Locale (unico o capofila di più enti) richiedente il contributo; per questi progetti l'Ente Locale richiedente svolge il ruolo di coordinamento, supporto e agevolazione a favore dei soggetti privati o degli altri enti (ad es.: Atenei, dipartimenti universitari, istituti di formazione, esercizi della ristorazione, attività ricettive, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, organizzatori di eventi, fiere); l'Ente Locale richiedente rimane responsabile finale nei confronti dell'Agenzia per il contributo riconosciuto.

Rientrano in questa categoria anche progetti complessi che prevedano la realizzazione di **infrastrutture pubbliche** funzionali ed effettivamente utilizzate ai fini della prevenzione dei rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali infrastrutture possono riguardare impianti industriali per il lavaggio per contenitori riutilizzabili (per favorire la diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso), biblioteche degli oggetti (per favorire la condivisione di beni tra privati), repair café (per incentivare la riparazione dei beni), empori solidali (per il recupero e la donazione di eccedenze di prodotti alimentari e/o non alimentari).

Progetti sperimentali

Progettazione e prototipazione di nuove iniziative di prevenzione della formazione dei rifiuti legate a specifici contesti innovativi, individuati tra quelli considerati nella D.G.R. 889/2022, in particolare per quanto riguarda i seguenti specifici settori di impiego dei beni monouso (meglio dettagliati nell'Allegato II al presente bando):

- 1) cassette monouso per ortofrutta nei mercati rionali e nella piccola distribuzione;
- 2) cassette in EPS per prodotti ittici nei mercati all'ingrosso, GDO, piccola e media distribuzione;
- 3) articoli monouso per la somministrazione di alimenti e bevande nelle attività che effettuano il servizio da asporto e/o la consegna a domicilio (food delivery);
- 4) contenitori monouso per la vendita di prodotti alimentari, guanti, sacchetti ultraleggeri per ortofrutta e shoppers nelle attività di commercio al dettaglio.

Per i progetti sperimentali, si ritiene opportuno prevedere specifiche modalità di rendicontazione dei risultati e dei costi, oltre a criteri semplificati di riconoscimento dei costi eleggibili.

La presentazione dei progetti sperimentali presuppone la preventiva sottoscrizione di accordi preliminari (lettera di intenti) approvata dai principali stakeholder di filiera, il cui coinvolgimento è necessario alla realizzazione del progetto, da presentare all'atto della partecipazione al bando.



Art. 3 - NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI E TEMPISTICHE

I Comuni che NON abbiano già garantito il requisito di cui al punto 12 della strategia #Plastic-FreER possono presentare domanda e risultare beneficiari di un solo progetto della tipologia "Progetto abilitante", e in tal caso non possono presentare progetti di altre tipologie. Non vi sono invece limiti al numero di progetti presentabili (direttamente o per tramite di progetti sovracomunali presentati da altri enti capofila) delle altre tipologie (progetti standard e progetti sperimentali) da parte dei Comuni/Unioni che abbiano già garantito il requisito di cui al punto 12 della strategia #Plastic-FreER.

I progetti presentati devono avere come orizzonte temporale di realizzazione il **periodo di riferimento** del presente bando, tra il **01/01/2025 e il 31/12/2026** estendibile nel caso di riapertura della graduatoria in funzione di nuove risorse disponibili.

Il periodo di riferimento può essere esteso oltre tale limite in caso di progetti complessi che prevedano l'allestimento di **infrastrutture pubbliche** (si veda l'art.2 per alcuni esempi di infrastrutture pubbliche), la cui realizzazione dovrà comunque essere avviata entro il 31/12/2026. La richiesta di estensione del periodo di riferimento deve essere adeguatamente motivata nella proposta progettuale e, qualora valutata positivamente da parte di ATERSIR, comporta lo slittamento dei termini previsti per la rendicontazione.

Art. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI E COSTI ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili interventi di riduzione della produzione dei rifiuti coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della L.R. 16/2015, del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (2022-2027) e dei Piani d'Ambito, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Non sono ammissibili interventi di gestione dei rifiuti, né di riduzione della produzione di una tipologia di rifiuti ottenuta aumentando rifiuti di altre tipologie (ad esempio riduzione di rifiuti indifferenziati tramite aumento della raccolta differenziata, o riduzione dei rifiuti plastici attraverso la sostituzione di prodotti in plastica monouso con prodotti monouso in materiali compostabili). In considerazione del quadro normativo e regolatorio nazionale¹, non si considerano inoltre ammissibili a contributo le iniziative che prevedono la gestione in autonomia dei rifiuti da parte del produttore, come ad esempio le attività di autocompostaggio (compostaggio domestico e/o di comunità), le quali, pur riducendo il quantitativo di rifiuti conferito al servizio pubblico di raccolta, non comportano una effettiva riduzione della loro produzione.

Requisiti di base di tutte le attività sono la **effettività** e la **misurabilità** della riduzione dei rifiuti conseguibile ed effettivamente conseguita grazie al progetto proposto; le attività da cui si attendono effetti di prevenzione che non siano misurabili, e quindi non misurati in sede di rendicontazione, non possono essere ammesse a contributo.

¹ Il D.lgs. 116/2020 ha introdotto all'art. 182-ter del T.U.A. nuove e specifiche disposizioni per la gestione dei rifiuti organici, individuando l'autocompostaggio sul luogo di produzione come una delle misure di gestione dei rifiuti utili al rispetto degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici. In coerenza con tale approccio, l'autocompostaggio viene inoltre contemplato nel computo delle raccolte differenziate, qualora svolto nel rispetto dei criteri e procedure indicati dalla D.G.R. n. 2218/16 della Regione Emilia-Romagna, nonché dal DM 29/11/2016 relativo al compostaggio di comunità;



I costi previsti all'interno di un progetto sono considerati **eleggibili** in misura diversa ai fini del contributo, secondo i seguenti criteri:

COSTI NON ELEGGIBILI A CONTRIBUTO*

Costi non eleggibili in nessuna misura ai fini del contributo:

- quando relativi all'acquisto di beni e servizi riconducibili ad attività non direttamente correlate e finalizzate alla prevenzione dei rifiuti, anche se svolte insieme ad altre attività che invece lo sono;
- quando relativi all'acquisto di beni o servizi che si concretizzeranno in periodo successivo al periodo di riferimento riportato all'art. 10 del presente Bando.

* Criterio valido per tutte le tipologie progettuali

COSTI PIENAMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO**

Costi eleggibili ai fini del contributo al 100% del loro valore:

- quando relativi all'acquisto di beni e servizi riconducibili ad attività (ivi incluse le attività di formazione) che consentono di ridurre la produzione di rifiuti con effetto duraturo, valutato in almeno 3 anni;

** Il vincolo dei 3 anni e le relative obbligazioni in materia di rendicontazione tecnica di monitoraggio descritte nel seguito si applicano solo ai progetti standard;

COSTI PARZIALMENTE ELEGGIBILI A CONTRIBUTO

Costi eleggibili ai fini del contributo al 50% del loro valore:

- quando relativi all'acquisto di prodotti e servizi che non consentono di ridurre la formazione di rifiuti in modo duraturo (per almeno tre anni) ma solo temporaneo.
- quando relativi al riconoscimento di contributi a soggetti privati (cittadini, attività produttive, associazioni) per l'acquisto o il noleggio di prodotti o servizi che consentano di ridurre la produzione di rifiuti (es. contributi alle famiglie per l'acquisto di pannolini lavabili, contributi ad associazioni che acquistano stoviglie durevoli per eco-feste; contributi ad enti del terzo settore per l'acquisto di un abbattitore per la corretta conservazione degli alimenti provenienti dal recupero di eccedenze alimentari etc...).

COSTI ACCESSORI

Relativi all'acquisto di beni e servizi riconducibili ad attività di ricognizione, analisi, progettazione, coordinamento, consulenza, facilitazione, mediazione sociale, divulgazione, informazione e sensibilizzazione: sono eleggibili a contributo al 100% o al 50%, a seconda che siano attribuibili a costi pienamente o parzialmente eleggibili a contributo come sopra indicati.

ELEGGIBILITÀ DEI COSTI PER PROGETTI SPERIMENTALI



Per i progetti sperimentali, tutti i costi pertinenti ed effettivamente sostenuti e documentati sono considerati pienamente eleggibili a contributo, ivi inclusi i costi per attività di consulenza, coordinamento e monitoraggio affidati a soggetti esterni qualificati e i costi per la realizzazione di studi per l'analisi degli impatti ambientali, sociali ed economici della soluzione proposta sulla base dei dati e delle evidenze emerse nel corso della sperimentazione. Non si applica, pertanto il vincolo relativo alla durata nel tempo (almeno 3 anni) degli effetti di riduzione dei rifiuti al fine di poter qualificare una voce di spesa come pienamente eleggibile a contributo. Non sono comunque ammissibili a contributo i costi per attività che non siano direttamente e concretamente finalizzate ed effettivamente funzionali al corretto svolgimento della sperimentazione.

ELEGGIBILITÀ DELL'I.V.A.

Il costo dell'I.V.A. va evidenziato nei quadri economici della domanda e può essere coperto dal contributo riconosciuto esclusivamente nei casi in cui detta imposta costituisce un costo non recuperabile per il beneficiario.

ELEGGIBILITÀ DEI COSTI PER CASE DELL'ACQUA

Considerato che le case dell'acqua sono in generale una mera alternativa a più semplici dispositivi per l'erogazione dell'acqua di rete quali le fontanelle pubbliche, le spese per l'acquisto e installazione delle case dell'acqua sono ammissibili ma parzialmente eleggibili a contributo (al 50% del loro valore), e solo qualora siano soddisfatti i requisiti tecnici specificati nell'allegato tecnico al bando.

I costi devono essere adeguatamente dettagliati nella relazione di accompagnamento, e giustificati con specifica evidenza riferita ai criteri di eleggibilità a contributo.

Maggiori dettagli ed esempi nel merito dell'eleggibilità dei costi sono riportati nell'Allegato III, che verrà periodicamente aggiornato anche durante il periodo di pubblicazione del bando.

ATERSIR si riserva in ogni caso il diritto di valutare la congruità dei costi presentati rispetto agli obiettivi del progetto, e di richiedere al proponente eventuali modifiche e integrazioni ritenute opportune.

Art. 5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Il monitoraggio dei risultati ottenuti dal progetto in termini di riduzione o prevenzione della formazione di rifiuti assume un ruolo preminente nella valutazione tecnica dei progetti presentati (e conseguentemente nella valutazione di congruità economica degli stessi); ciascun progetto presentato deve pertanto prevedere una stima iniziale adeguatamente giustificata degli obiettivi previsti (anche perché oggetto di valutazione ai fini della priorità di accesso alla graduatoria), e deve prevedere una proposta di monitoraggio dei risultati ottenuti che sia coerente con la complessità del progetto presentato.

I risultati dei monitoraggi svolti devono essere forniti su richiesta di ATERSIR, secondo modalità che verranno in seguito specificate, con periodicità dipendenti dalle tipologie dei progetti:



- per i progetti abilitanti è necessario fornire almeno un monitoraggio dei risultati ottenuti, entro il periodo di riferimento del bando (fine 2026 fatte salve specifiche deroghe espresse dell'Agenzia);
- per i progetti sperimentali è necessario fornire i risultati dei monitoraggi con una cadenza da prevedere già nel progetto iniziale, al minimo semestrale e al massimo bimestrale;
- per i progetti standard è necessario fornire il monitoraggio dei risultati almeno una volta entro il periodo di riferimento del bando (fine 2026 fatte salve specifiche deroghe espresse dell'Agenzia) per progetti che non abbiano costi pienamente eleggibili, e ad almeno una volta all'anno per tre anni per progetti che abbiano costi pienamente eleggibili a contributo. Eventuali criticità emerse successivamente alla conclusione del progetto che abbiano ostacolato l'efficacia dello stesso e compromesso la capacità di contribuire alla riduzione dei rifiuti nel tempo dovranno essere opportunamente documentate e circostanziate al fine di dimostrarne l'indipendenza dalla volontà e dalle possibilità di azione del beneficiario.

La restituzione dei risultati di monitoraggio, redatta secondo lo schema tipo che sarà messo a disposizione da ATERSIR, dovrà evidenziare i risultati di prevenzione raggiunti nel tempo e lo stato di conservazione e di utilizzo dei beni e delle attrezzature acquistate grazie al bando.

Per i progetti sperimentali, considerata la particolare natura di questi ultimi, la rendicontazione dovrà includere anche una valutazione complessiva della sperimentazione condotta al fine di evidenziare eventuali criticità e/o opportunità del modello proposto (es. sul piano tecnico, economico, operativo, ambientale) e possibili elementi che ne potrebbero ostacolare o favorire la diffusione.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

I contributi riconosciuti sono a fondo perduto, e sono esclusivamente imputati ed erogati a favore dell'ente pubblico beneficiario che ha presentato la domanda di partecipazione, secondo termini e modalità descritti nel seguito.

Gli enti locali beneficiari realizzano le attività e gli investimenti previsti dai progetti presentati direttamente o tramite appalti di lavori e/o servizi, o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici o privati che concorrono materialmente alla realizzazione e monitoraggio delle iniziative, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto proponente resta in ogni caso l'unico beneficiario diretto del contributo riconosciuto da ATERSIR, ed è tenuto ad assumere il **Codice Unico di Progetto** (codice CUP), a seguito di specifica comunicazione dell'Agenzia che precederà l'approvazione della graduatoria.

Qualora il Comune intenda far gravare i costi per la realizzazione del progetto di prevenzione sul piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti (fattispecie espressamente contemplata dal Metodo tariffario rifiuti vigente - MTR2 - che consente l'inserimento dei costi per attività di prevenzione dei rifiuti all'interno della voce CARC),



occorre che il contributo riconosciuto in esito al bando sia scomputato a riduzione dei costi sostenuti, onde evitare la duplicazione dei costi a carico degli utenti finali del servizio.

Il contributo riconosciuto dovrà avere un **importo minimo di 2.000,00 Euro**; progetti che presentino una richiesta di contributo inferiore a tale valore non saranno ammessi in graduatoria.

Il massimale di contributo riconoscibile per ciascun progetto è diversificato in base alle tipologie di cui all'art. 2:

- per i progetti abilitanti il massimale di contributo è pari a 5.000,00 Euro;
- per i progetti di tipo sperimentale il massimale di contributo è pari a 50.000,00 Euro;
- per i progetti standard il massimale di contributo dipende dalla popolazione residente nei comuni coinvolti (dato al 31/12/2024):

fino a 10.000 abitanti:	massimale pari a 20.000,00 Euro
fino a 50.000 abitanti:	massimale pari a 60.000,00 Euro
fino a 100.000 abitanti:	massimale pari a 100.000,00 Euro
oltre 100.000 abitanti:	massimale pari a 200.000,00 Euro

Per i progetti standard, il contributo richiesto può concorrere:

- fino al 100% dei costi eleggibili del progetto, quando i costi eleggibili sono inferiori alla metà del valore del massimale;
- fino al 80% dei costi eleggibili del progetto, per la parte di costi che superano la metà del valore del massimale;

Per i progetti abilitanti e sperimentali il contributo richiesto può concorrere fino al 100% dei costi eleggibili del progetto.

In tutti i casi, il contributo richiesto può essere cumulato con altri contributi pubblici o privati (si intendono provenienti da soggetti non coinvolti nella realizzazione del progetto) al massimo fino al valore dei costi eleggibili.

Nel documento allegato al bando si propongono degli esempi di definizione dell'importo di contributo richiedibile.

In fase di istruttoria delle domande, ATERSIR si riserva la facoltà di rideterminare sia gli importi delle spese ammissibili, sia l'attribuzione di eleggibilità dei costi che non siano ritenuti congrui e coerenti.

La percentuale di contributo richiesta resta invariata anche qualora, in sede di verifica o rendicontazione, i costi ammissibili o effettivamente sostenuti risultino ridotti. In tal caso, l'importo del contributo è rideterminato applicando la medesima percentuale ai costi aggiornati.



Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate ad ATERSIR tramite PEC (indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando e fino alle 24:00 del 30/09/2025.

La PEC trasmessa deve avere come oggetto la dicitura: "Progetti di prevenzione 2025 - domanda di contributo presentata da ... *(indicare nome dell'Ente)* ..., per il progetto denominato ... *(indicare il nome del progetto)* ..., CUP ... *(indicare il CUP del progetto)*".

La domanda deve essere presentata tramite l'apposito modulo in formato .xlsx disponibile nella [sezione del sito internet dell'Agenzia dedicata al Fondo d'Ambito](#).

Il modulo fornito è predisposto con formule e celle precompilate in parte bloccate e non modificabili, e deve essere compilato interamente nelle parti compilabili, senza apporre modifiche allo stesso;

Il modulo deve essere trasmesso in duplice copia: in formato editabile ".xlsx" e firmato digitalmente da un Legale Rappresentante dell'Ente, previa stampa in formato ".pdf".

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione ai fini dell'istruttoria:

A) Relazione di accompagnamento

La Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema (Allegato I al bando) è il documento che descrive la proposta progettuale e dovrà avere una lunghezza complessiva massima di 5 pagine (font "Arial"; dimensione carattere 12).

B) Atto di approvazione del progetto (obbligatorio)

Per un progetto comunale, può essere una Determina Dirigenziale, una Deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale; per un progetto sovracomunale, qualora l'Unione non proceda autonomamente secondo le proprie competenze bensì agisca quale capofila o per conto di altri Enti Locali, occorre una convenzione stipulata tra gli enti locali partecipanti;

C) Altri atti o documenti descrittivi dell'iniziativa (eventuali)

Al fine di favorire l'attività istruttoria, è possibile (ma non obbligatorio), allegare alla domanda ulteriori documenti (es. accordi con soggetti privati coinvolti, approfondimenti progettuali, elaborati grafici)

Le domande incomplete, non firmate, pervenute fuori termine o in modalità difformi, o presentate da soggetti non contemplati dal presente bando, sono dichiarate inammissibili e non saranno valutate.

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste per iscritto all'indirizzo di posta elettronica fondolr16@atersir.it entro e non oltre **20 giorni** dal termine di presentazione delle domande.

Nella [sezione del sito internet dell'Agenzia dedicata al Fondo d'Ambito](#) saranno resi disponibili ulteriori eventuali chiarimenti tramite FAQ (Allegato III).



Art. 8 - FORMAZIONE GRADUATORIA

Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, ATERSIR verifica l'ammissibilità formale delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando, provvede ad eventuali verifiche e chiarimenti direttamente con i proponenti sui contenuti progettuali e sui relativi costi (con eventuale rideterminazione della spesa ammissibile) e procede all'approvazione della graduatoria. In caso pervengano più di 50 domande, il termine del procedimento è aumentato a 60 giorni, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi e ai fini di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 241/90.

La formazione della graduatoria sarà effettuata a cura di ATERSIR sulla base di **tre ordini di priorità** che tengono conto, nell'ordine, della tipologia progettuale, dello stato di avanzamento delle attività (possono essere finanziate anche attività già avviate dopo il 1/1/2024) e dell'impatto atteso del progetto in relazione al potenziale di riduzione della produzione di rifiuti. Secondo lo schema proposto, il "I Ordine" definisce la priorità tra progetti aventi il medesimo "I Ordine", e il "III Ordine" definisce la priorità tra progetti aventi il medesimo "II Ordine".

La priorità riconosciuta ai progetti abilitanti, risponde alla necessità di favorire la più ampia partecipazione dei Comuni che ancora non soddisfano il pre-requisito previsto dal punto 12 della strategia #Plastic-FreER per l'accesso alle risorse economiche del Fondo d'Ambito. In seconda battuta, la priorità riconosciuta ai progetti sperimentali, è intesa a stimolare la candidatura da parte dei Comuni di progetti che rispondano alle esigenze emerse nel corso dei lavori della Cabina di regia della Strategia #Plastic-FreER. In terza battuta, la priorità riconosciuta agli altri progetti di riduzione dei rifiuti da prodotti monouso e ai progetti di prevenzione degli sprechi alimentari, risponde alla necessità di garantire coerenza con l'importanza assegnata a tali ambiti dalla programmazione regionale in materia di prevenzione dei rifiuti.

I. Ordine di priorità: tipologia progetto

- A. progetti abilitanti (rif. art. 2)
- B. progetti sperimentali (rif. art. 2)
- C. altri progetti di prevenzione dei rifiuti da prodotti monouso
- D. progetti di riduzione degli sprechi alimentari
- E. altre iniziative di prevenzione dei rifiuti

II. Ordine di priorità: fattibilità e tempi di realizzazione

- A. iniziativa realizzata e conclusa
- B. iniziativa avviata, in corso di realizzazione
- C. iniziativa non avviata, con progettazione definitiva/esecutiva approvata e disponibilità certa di risorse finanziarie per la realizzazione
- D. iniziativa non avviata, senza progettazione definitiva/esecutiva, o senza risorse certe (ad esempio progetto che verrà realizzato solo se beneficiario di contributo)



III. Ordine di priorità: quantità di rifiuti (in tonnellate) di cui si stima di prevenire la produzione

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nel merito della riduzione attesa dei rifiuti conseguibile grazie alle attività di progetto, e di una valutazione da parte di ATERSIR dei valori dichiarati rispetto al progetto presentato, ad ogni progetto presentato (fatta eccezione per i progetti sperimentali), sarà assegnata una "classe di impatto" così determinata:

- A. impatto molto elevato: oltre 50 ton
- B. impatto elevato: da 10 a 50 ton
- C. impatto intermedio: da 3 a 10 ton
- D. impatto base: da 0 a 3 ton

Qualora una domanda di contributo sia relativa ad attività diversamente inquadrata entro il "I Ordine" di priorità, a tutta la domanda viene attribuita la priorità stabilita in base ad un principio di prevalenza dei costi ammissibili, che deve essere esplicitata e giustificata nella relazione di accompagnamento e nel modulo di domanda (lo schema di relazione di accompagnamento è disponibile in allegato al bando).

Per privilegiare interventi con effetti duraturi sulla riduzione dei rifiuti, in caso di iniziative che producono effetti per almeno 3 anni, il valore da indicare relativamente al III Ordine di priorità è pari al triplo del valore annuo stimato.

A parità di tutte le altre condizioni, la priorità in graduatoria verrà determinata secondo la data di presentazione dell'istanza.

L'approvazione della graduatoria può essere parziale e limitata ai progetti appartenenti ad una o più categorie di priorità, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti alla copertura di contributi per progetti ricadenti nelle categorie di priorità successive.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse economiche da parte dell'Agenzia, saranno progressivamente finanziati, attraverso emanazione di appositi atti integrativi, i progetti posti in graduatoria secondo i criteri sopra stabiliti.

Art. 9 - RENDICONTAZIONE DEI COSTI E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso viene erogato, di norma, a seguito di rendicontazione finale dei costi sostenuti, da presentare entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della realizzazione del progetto (intesa come messa in opera del progetto, indipendentemente dai successivi monitoraggi dei risultati di cui all'articolo 5) e comunque entro e non oltre fine febbraio 2026 (salvo estensione del periodo di riferimento nei casi previsti all'art. 3), utilizzando la modulistica che verrà predisposta da ATERSIR scaricabile alla pagina web dedicata al Bando.

Per progetti a cui sia stato riconosciuto un contributo pari o superiore a 20.000 Euro, il soggetto beneficiario ha altresì facoltà di richiedere la liquidazione parziale anticipata del contributo, con:



- un'anticipazione del 20% del contributo, ad avvio delle attività;
- un ulteriore acconto del 40% del contributo, a fronte di costi sostenuti maggiori al 60% del contributo previsto, evidenziati in apposita relazione sullo stato di avanzamento delle attività;

Anticipazione ed acconto del 40% possono essere richiesti anche insieme, in una rata unica di importo pari al 60% del contributo previsto; anche in questo caso occorre presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività da cui si evincano spese già sostenute di importo maggiore alla rata richiesta.

La rendicontazione finale dei costi sostenuti dovrà riportare una relazione sintetica sulle attività svolte e il quadro economico dei costi effettivamente sostenuti. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivamente sostenuto non incidono sull'ammontare del contributo concesso e rimangono a totale carico del beneficiario, mentre nel caso i costi effettivamente sostenuti risultino minori di quelli ammessi a contributo, la quota di contributo a fondo perduto sarà proporzionalmente ridotta.

ATERSIR potrà valutare eventuali variazioni rispetto ai progetti presentati, purché preventivamente richieste, a condizione del rispetto dei criteri e degli obiettivi del Bando e nel limite massimo del contributo riconosciuto. Le modifiche che comportassero un peggioramento significativo della valutazione del progetto rispetto a quanto inizialmente presentato (comportando un peggioramento del criterio relativo al III Ordine di priorità per la riduzione dei rifiuti prevista) non possono essere approvate.

Per spese effettivamente sostenute si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari comprovati da fatture quietanzate, documentazione bancaria o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Copia elettronica dei documenti di cui sopra deve essere trasmessa insieme alla richiesta di liquidazione del contributo; l'Agenzia provvede ad eseguire controlli a campione su almeno il 10% delle domande di liquidazione presentate.

La liquidazione dei contributi può avvenire qualora il beneficiario abbia correttamente ottemperato agli obblighi di alimentazione del Fondo, nonché agli obblighi di rendicontazione del servizio rifiuti previsto ai sensi della D.G.R. n. 754/2012, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo. La liquidazione viene disposta attraverso determinazioni dirigenziali che raccolgono periodicamente (indicativamente tre provvedimenti all'anno) le richieste di liquidazione nel frattempo pervenute; dalla richiesta alla liquidazione possono intercorrere indicativamente dai 30 ai 120 giorni.

Qualora il monitoraggio dei risultati evidenzii significativi scostamenti rispetto ai risultati di riduzione rifiuti dichiarati nel progetto beneficiario di contributo, ATERSIR si riserva la facoltà di applicare decurtazioni agli importi del contributo riconosciuto, in ragione dei mancati obiettivi.

Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado, in sede di monitoraggio triennale, di dimostrare che i costi pienamente eleggibili a contributo abbiano effettivamente prodotto effetti duraturi in termini di riduzione della produzione di rifiuti, ATERSIR si riserva di procedere alla rideterminazione delle somme eleggibili a contributo già versate e al recupero di quanto indebitamente percepito dal beneficiario, qualora non ritenga



adeguate le motivazioni presentate a giustificazione della mancata rispondenza rispetto alle previsioni iniziali e della indipendenza di tale mancanza dalla volontà e dalle possibilità del soggetto beneficiario.

Qualora l'esito dei controlli evidenzia false dichiarazioni rispetto alla domanda di partecipazione od alla documentazione utile al pagamento del contributo, ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente bando, ATERSIR procederà alla revoca del contributo concesso (oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge).

Art. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- assicurare la conclusione delle attività entro le previsioni del cronoprogramma, e comunque non oltre il 31/12/2026, fatte salve specifiche deroghe espresse dell'Agenzia);
- assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese eventualmente non coperta da contributo;
- assicurare lo svolgimento delle attività proposte in conformità alle normative di settore e alla disciplina legislativa applicabile, sia per quanto riguarda l'affidamento che per lo svolgimento delle attività;
- ottenere e comunicare all'Agenzia il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico (rif. L.3/2003);
- provvedere ai successivi monitoraggi dei risultati di prevenzione ottenuti previsti per la relativa tipologia di progetto;
- assicurare il mantenimento per almeno 5 anni della proprietà pubblica dei beni, delle strutture e degli impianti acquistati e/o realizzati grazie al contributo percepito, nonché garantirne la manutenzione e il corretto funzionamento; in caso di mancato rispetto il beneficiario è obbligato alla restituzione del contributo percepito e dei relativi interessi legali. Le strutture e impianti acquistati e/o realizzati grazie al contributo percepito possono essere concesse in comodato d'uso gratuito a soggetti terzi i quali assumono di conseguenza gli obblighi di manutenzione e corretto funzionamento;
- citare la Regione Emilia-Romagna e ATERSIR quali enti sostenitori e finanziatori del progetto tramite la dicitura "con il contributo di ATERSIR e Regione Emilia-Romagna – Fondo d'Ambito Ex L.R. 16/2015" ed esporne i rispettivi loghi (da richiedere ad ATERSIR) nelle diverse forme di pubblicizzazione dell'operazione (stampa e social media) e sui manufatti realizzati quali erogatori, case dell'acqua e lavastoviglie; non è invece richiesta l'applicazione dei loghi su beni di piccolo taglio o di modesto valore (ad esempio borracce, stoviglie, pannolini), per i quali l'apposizione costituirebbe un costo accessorio valutato inutile;



L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è il Direttore Ing. Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso la medesima sede.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di ATERSIR, ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it)

I dati relativi ai soggetti beneficiari sono pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente bando costituisce avvio del procedimento per la disciplina di provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, con riferimento all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La Responsabile del procedimento è l'Ing. Giorgia Chergia.

Copia integrale del presente bando è pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina del sito ATERSIR <https://www.atersir.it/servizio-rifiuti/finanziamenti-e-agevolazioni> dedicata al bando, oltre che all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste per iscritto all'indirizzo di posta elettronica ordinaria fondolr16@atersir.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgatersir@pec.atersir.emr.it.

L'Agenzia si riserva il diritto di rispondere alle domande di carattere generale direttamente tramite le FAQ che saranno disponibili nella pagina del sito internet dell'Agenzia dedicata al bando.

Art. 13 - ALLEGATI TECNICI AL BANDO*

ALLEGATO I – Schema di relazione di accompagnamento

ALLEGATO II – Progetti sperimentali

ALLEGATO III - Approfondimenti, note, esempi, F.A.Q.



* gli allegati sono messi a disposizione nella pagina del sito internet dell'Agenzia
dedicata al bando <https://www.atersir.it/servizio-rifiuti/finanziamenti-e-agevolazioni>

